

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1148

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIO D'ACI, FODERARO, RICCIO STEFANO, QUINTIERI, DE' COCCI, MATTEI, GIUNTOLI GRAZIA, CACCURI, FIRRAO, PROIA, TESAURO, FASCETTI, TERRANOVA CORRADO, CARONITI, FUSI, FERRERI, AMATUCCI, CARRATELLI, BERNARDINETTI, PARENTE, CASTELLI AVOLIO, GENNAI TONIETTI ERISIA, CERAVOLO, FORESI, GATTO, CARCATERA, PUGLIESE, SALIZZONI, GIAMMARCO, PIETROSANTI, CARONIA, MASTINO GESUMINO, ERMINI, CECCONI, STAGNO, TROISI**

*Annunziata il 9 marzo 1950*

### Perequazione del trattamento economico al clero congruato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I miglioramenti economici al clero congruato concessi con la legge 29 luglio 1949, numero 494, sono — come già rilevava la stessa relazione ministeriale che accompagnava quella legge — non solo del tutto inadeguati rispetto alle elementari necessità di vita, ma anche in evidente e ingiusto contrasto con le statuizioni dei Patti Lateranensi, facenti parte della Costituzione della Repubblica.

Infatti, l'articolo 30 del Concordato del 1929 fa obbligo allo Stato italiano di «continuare a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore al momento del Concordato.»

Quale dovrebbe essere la maggiorazione in lire odierne per ottenere, secondo l'impegno concordatario, l'equivalente con gli assegni massimi di congrua vigenti nel 1929?

La citata relazione ministeriale dice che tenuto conto dell'aumento medio del livello dei prezzi, un effettivo aggiornamento importerebbe una maggiorazione di circa 50 volte i limiti vigenti nel 1929.

Ebbene, i massimi di congrua concessi con la legge numero 494 sono limitati a 24

volte quelli del 1929 e cioè: per i vescovi, lire 408.000 all'anno (1117 al giorno) e per i parroci lire 84.084 all'anno (230 al giorno).

È vero che esistono vescovadi e parrocchie ben provvisti di risorse economiche di origine patrimoniale o per i cosiddetti proventi di stola od eventuali, ma si tratta di un'infima minoranza a cui naturalmente, può essere ridotta o negata l'integrazione di congrua a beneficio della grandissima maggioranza dei diseredati. D'altra parte anche i proventi di beni immobili sono oggi in massima parte assorbiti dai gravosi oneri fiscali, dai blocchi e dalle bardature che minano le basi vitali della piccola proprietà. E che dire della gran parte dei titolari delle piccole parrocchie di montagna e delle squallide terre meridionali, i quali devono tanto spesso ricorrere ai fedeli per avere di che sfamarsi, salvo a cedere il tozzo di pane a chi è più affamato di loro e, più che al palazzo dei ricchi, busca quasi istintivamente, alla povera ma accogliente canonica di campagna?

Ben consapevole che la modestia della vita meglio si conforma alla sua divina missione, il clero italiano subisce serenamente la sua vita di privazioni, solo dolendosi di essere troppo spesso nell'impossibilità di abbandonarsi ai caritatevoli impulsi del cuore,

di mantenersi una veste decorosa, di comprarsi un buon libro o di dare una modesta assistenza a qualche familiare (specie la vecchia madre, convivente col figliuolo parroco); mentre, non esistendo per esso alcun istituto previdenziale, è sempre assillato dallo spettro di una squallida vecchiezza. Ma non si stanca di prodigarsi nell'alto magistero spirituale e nel prezioso apostolato morale in mezzo al popolo da cui proviene e di cui è l'insostituibile educatore.

Tanto è nota a tutti questa penosa situazione economica che, or non è molto, un Governo dell'Europa centrale, in un appello a quel clero cattolico, dichiarava: « In Italia i vescovi vivono con l'elemosina dei fedeli e il clero muore di fame ».

Giustizia vuole che lo Stato italiano dia applicazione ai solenni impegni liberamente assunti con l'articolo 30 del Concordato.

A ciò intende provvedere la presente proposta di legge con la quale viene disposto che, con decorrenza dal 1° gennaio 1950, i limiti massimi di congrua ed ogni altro assegno

fisso ed i compensi per le spese di culto, nonché gli speciali assegni ai sacerdoti che ancora fruiscono del trattamento economico del cessato governo austro-ungarico a norma dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, numero 848, sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita con la legge 29 luglio 1949, numero 494, con una elevazione che porterà all'incirca a 48 volte i limiti massimi stabiliti nel 1934. Tali limiti massimi risulteranno pertanto di lire 460 al giorno per i parroci e circa lire 2230 al giorno per i vescovi. Tenendo conto delle riduzioni sui limiti massimi che potranno essere applicate ai benefici parrocchiali e alle mense vescovili meglio provviste, si può calcolare di circa un miliardo e mezzo l'aggravio che il proposto provvedimento arrecherà al bilancio dello Stato, il quale, d'altronde, realizza proventi assai più cospicui con l'aumento dei redditi acquisiti con la avocazione dei beni ecclesiastici.

Pertanto si ha fiducia che il provvedimento otterrà la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 sulla misura dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, numero 494, viene concesso un aumento del cento per cento.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura di ogni altro assegno fisso e di quelli in compenso delle spese di culto, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, numero 848.

### ART. 2.

All'onere derivante al bilancio dello Stato si farà fronte con prelievo dal capitolo « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-1950 nonché con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.